

## PREMESSA

Le Parti si danno atto che il presente contratto nazionale viene stipulato al termine di un articolato e complesso iter negoziale avviato nella primavera del 1997 e che ha condotto, quale primo risultato, alla sottoscrizione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del “Protocollo d’intesa sul settore bancario” del 4 giugno 1997.

Nell’occasione le Parti, convenendo sulle difficoltà in atto nel sistema creditizio, anche nell’ottica dell’unificazione monetaria europea, ritengono inderogabile la ristrutturazione globale del sistema, in una logica di efficienza e competitività internazionale, anche relativamente alla struttura e ai contenuti della contrattazione collettiva di tutto il personale bancario, allo scopo di attuare congiuntamente quel complesso di azioni finalizzate a elevare le capacità di competizione del sistema.

In tale ambito si era, tra l’altro, preso atto che “l’evoluzione strutturale impone al sistema bancario profondi processi di riconversione e di riposizionamento strategico; ridefinizione delle aree di affari e dei baricentri reddituali; innovazione di prodotto ad alto valore aggiunto, sia sul lato del risparmio gestito che dei servizi alle imprese”.

In attuazione degli impegni ivi assunti, le Parti stipulanti il presente contratto hanno sottoscritto l’accordo quadro 28 febbraio 1998 per i rinnovi contrattuali e definito l’accordo per l’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito.

Nell’ambito della prima delle predette intese le medesime Parti hanno concordato sulla strumentazione più idonea al raggiungimento degli scopi individuati con il predetto Protocollo del 4 giugno 1997, ed in particolare dell’obiettivo di accrescere l’efficienza e la competitività complessiva del sistema e portare i costi dello stesso al livello medio degli altri principali Paesi europei e di mirare al raggiungimento di concreti risultati nel quadriennio di valenza contrattuale.

DELEGAZIONE ABI PER LE TRATTATIVE  
IN TEMA DI LAVORO E OCCUPAZIONE

\* \* \*

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e le aree professionali (dalla 1<sup>a</sup> alla 3<sup>a</sup>) – che costituisce una normazione unitaria e inscindibile – viene strutturato in una parte generale, comune alle diverse componenti professionali, ed in due distinte discipline dedicate alle rispettive specificità.

Le aziende cui si applica il presente contratto sono quelle indicate nell'elenco allegato (all. n. 1).

L'ABI si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali stipulanti l'elenco aggiornato delle aziende destinatarie del contratto stesso, nonché le successive variazioni.

DELEGAZIONE ABI PER LE TRATTATIVE  
IN TEMA DI LAVORO E OCCUPAZIONE

FABI FALCRI FEDERDIRIGENTICREDITO FIBA-CISL FISAC-CGIL SINFUB UIL C.A.

PARTE GENERALE

DELEGAZIONE ABI PER LE TRATTATIVE  
IN TEMA DI LAVORO E OCCUPAZIONE

FABI FALCRI FEDERDIRIGENTICREDITO FIBA-CISL FISAC-CGIL SINFUB UIL C.A.